



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.

Nella causa civile n. 16708/2014 RG, promossa da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. BARBIERI BRUNO con domicilio eletto in
VIA LEMONIA N. 21 BOLOGNA

contro

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ con domicilio
eletto in ██████████

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisioni

Con atto di citazione regolarmente notificato il signor ██████████ conveniva i giudizio la signora
██████████ per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:

In via principale:

- *accertare e dichiarare, per i motivi in fatto e in diritto suindicati, l'assenza di qualsiasi obbligazione e/o rapporto contrattuale tra il Sig. ██████████ e la Sig.ra ██████████ e per l'effetto condannare la Sig.ra ██████████ alla restituzione della somma indebitamente percepita per l'importo di Euro 14.000,00 ai sensi della previsione normativa di cui all'art. 2033 c.c.;*
- *accertare la mala fede della Sig.ra ██████████, per i motivi suindicati, e per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento degli interessi dal giorno in cui è avvenuto il pagamento in data 31/05/2010 fino alla data della restituzione;*

In via subordinata:

- *nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuta la mala fede della Sig.ra ██████████ condannare parte convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita, oltre agli interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo.*

In ogni caso:

Con vittoria di spese di lite, oltre 15%, CPA e IVA come per legge”.

In particolare l'attore precisava che in ragione del rapporto personale che intercorreva con il signor Renzo Golfarini, promotore finanziario CREDEM S.p.A., aveva consegnato al medesimo l'assegno n.3543170163 per l'importo di Euro 14.000,00, senza indicare il beneficiario, al fine di investire tale somma in strumenti finanziari.

Lamentava che solo successivamente aveva appreso che l'assegno in questione non solo non era stato investito come concordato, ma era stato incassato dalla signora [REDACTED] persona a lui sconosciuta, senza che sussistesse alcun tipo di rapporto contrattuale o extracontrattuale che giustificasse la dazione di denaro.

Invocava dunque il disposto di cui all'art.2033 c.c. per la restituzione dell'importo suddetto.

Si costituiva la signora [REDACTED] contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni avversaria istanza, prova, eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

a) In via preliminare di rito, disporre il differimento dell'udienza di prima comparizione e trattazione, fissata nell'atto di citazione per il giorno 19 febbraio 2015, al fine di consentire la chiamata in causa del Signor Golfarini Renzo, domiciliato in [REDACTED], alla Via [REDACTED] e della Banca Credem - Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia (RE), Via Emilia S. Pietro n. 4, P. Iva: 00766790356, cod. fisc.: 01806740153, concedendo un congruo termine per la notifica agli stessi di atto di citazione di terzo;

b) In via principale nel merito, respingere siccome infondata in fatto ed in diritto la domanda del Signor [REDACTED] e per l'effetto condannare lo stesso alla refusione delle spese di lite;

c) In via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare i terzi, Signor Golfarini Renzo e Banca Credem - Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuti a manlevare la Signora [REDACTED], dai danni arrecati al Signor [REDACTED] e, per l'effetto, condannare i terzi a risarcire le somme che si determineranno in corso di causa all'attore quale conseguenza dei fatti sopra descritti nella somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia.

Con vittoria di spese, compensi professionali, spese generali ed accessori di legge".

In particolare eccepiva di essere stata a sua volta vittima del comportamento del signor Golfarini, avendo affidato allo stesso ingenti somme di denaro, il quale con artifici e raggiri, l'aveva indotta in errore, corrispondendo il pagamento dei propri affidi con assegni, come nel caso di specie.

Riteneva poi che il rapporto di versamento, di cui all'assegno per cui è causa, dovesse qualificarsi come una delegazione, ovvero il delegato ([REDACTED]) pagando al delegatario ([REDACTED]) aveva estinto contestualmente il suo debito nei confronti del delegante (Golfarini) e dunque solo e soltanto nei confronti di quest'ultimo il delegato ([REDACTED]) avrebbe dovuto indirizzare la propria pretesa ex art.2033 c.c..

Con provvedimento del 19/02/2015 non veniva autorizzata la chiamata in causa di terzo, avanzata dalla convenuta in ragione di esigenze di economia processuale, essendo dette pretese fondate su titoli diversi da quelli azionati nel presente giudizio.

La causa veniva istruita soltanto mediante la produzione documentale fornita dalle parti.

Occorre preliminarmente richiamare l'art.2033 c.c.: *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della*

domanda”.

Sono elementi costitutivi sia l'avvenuto pagamento che l'inesistenza della *causa debendi*, ovvero manchi una causa giustificatrice del pagamento.

Quanto al primo presupposto risulta documentalmente provato il pagamento dell'importo di Euro 14.000,00 tramite assegno bancario di Unicredit Banca n.3543170163-00 a favore della signora [REDACTED], dalla stessa girato ed incassato (doc.n.1).

Circostanza dell'incasso peraltro non contestata dalla convenuta.

Quanto al secondo presupposto occorre preliminarmente osservare che la prova può essere fornita mediante l'esistenza di un fatto negativo contrario e/o mediante presunzioni.

Non è contestato che il signor [REDACTED] abbia consegnato detto assegno al signor Golfarini e che quest'ultimo lo abbia a sua volta consegnato alla signora [REDACTED].

Del resto è la stessa convenuta che riconosce di averlo ricevuto dal Golfarini e di essere stata a sua volta vittima del comportamento del promotore finanziario, avendo affidato allo stesso ingenti somme di denaro, oltre che indotta in errore, corrispondendo il pagamento dei propri affidi con assegni, di cui la stessa [REDACTED] non si è sincerata di verificare la relativa provenienza.

Detta ammissione porta a considerare come fondata la circostanza che [REDACTED] e [REDACTED] non si conoscessero e che non sussistesse, né sussista, alcun tipo di rapporto contrattuale e/o extracontrattuale che giustifichi la summenzionata dazione di denaro.

L'importo pertanto deve essere restituito all'attore essendo stato indebitamente corrisposto.

Quanto all'eccezione di delegazione di pagamento sollevata dalla convenuta, oltre ad essere rimasta formulata in modo generico, rimane comunque priva di alcun elemento probatorio idoneo e deve pertanto essere respinta.

Occorre poi rilevare che, posto che non è dato sapere in che modo la signora [REDACTED] sia “caduta in errore”, né quali siano stati gli artifici e raggiri posti in essere dal Golfarini in suo danno, avendo la stessa omesso di documentare e/o dimostrare la propria tesi difensiva, le conseguenze sono sostanzialmente due: o la [REDACTED] è così ingenua e sprovveduta da non accorgersi che l'assegno era emesso da soggetto diverso dal Golfarini e/o dalla Banca, oppure, come si ritiene più plausibile, sono ravvisabili profili di complicità e connivenza con il promotore finanziario.

Del resto la stessa [REDACTED] non ha mai sporto denuncia querela nei confronti del Golfarini.

Si ritengono dunque dovuti gli interessi dal giorno del pagamento come previsto dall'art.2033 c.c. sopra richiamato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], così provvede:

CONDANNA la signora [REDACTED] alla restituzione a favore del signor [REDACTED], ex art.2033 c.c., della somma di Euro 14.000,00 oltre interessi dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo.

CONDANNA la signora [REDACTED] al rimborso in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.545,00 per compensi ed Euro 266,60 per spese, oltre al 15% spese generali, cpa e iva di legge.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Bologna, li 16/03/2018

Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito